



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/99/CU3/C11



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/99/CU3/C11

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI
PER LA CRESCITA DEL PAESE**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province Autonome, esaminato il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 formulano le seguenti osservazioni e proposte di emendamento. **Le Regioni condizionano pertanto l'espressione del parere favorevole all'accoglimento degli emendamenti di seguito proposti.**

Art. 2

Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"2. All'art. 18 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4 *bis*. Le misure di defiscalizzazione di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4 *ter*. Per la realizzazione di nuove infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma, 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è altresì riconosciuto, per un periodo non superiore ai 15 anni, in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 ottobre 2012, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.

4 *quater*. Per le opere di importo superiore ai 500 milioni di euro, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture, riducendo ovvero azzerando l'eventuale contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, durante il periodo di realizzazione è riconosciuta in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, una detrazione pari all'IVA corrisposta per la realizzazione dell'opera. Qualora sia previsto un contributo pubblico a fondo perduto, i benefici di cui al precedente periodo, assorbono in misura corrispondente il contributo pubblico a fondo perduto. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma."

Motivazione

La prima norma (comma 4-bis) intende estendere lo strumento della defiscalizzazione anche alle infrastrutture già aggiudicate e i cui lavori non sono stati ancora avviati.

La seconda norma (comma 4-ter) mira ad introdurre la possibilità, per la società di progetto o i soggetti interessati, di ottenere un rimborso di 1/3 delle nuove entrate fiscali generate dalla realizzazione e gestione della infrastruttura nelle zone colpite dai recenti eventi sismici.

La terza norma (comma 4-quater) mira ad introdurre misure di defiscalizzazione anche nella fase di costruzione e non solo nelle fasi di esercizio dell'infrastruttura, al fine di ridurre e/o azzerare il contributo pubblico. Infatti, il concessionario diventa creditore dell'imposta sul valore aggiunto per tutta la fase di costruzione e il credito può essere compensato sia con il contributo pubblico che con l'IVA dello stesso, con benefici anche in termini di riduzione del fabbisogno oneroso del progetto e di conseguenza delle fonti di copertura dei fabbisogni, tra cui lo stesso contributo pubblico previsto per l'operazione.

Art. 11

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

Al comma 1 eliminare le parole "e fino al 30 giugno 2013"

Al comma 2 dopo le parole "per le spese sostenute" sono aggiunte le seguenti parole "a partire" e vengono eliminate le parole "al 30 giugno 2013".

Sempre al **comma 2**, dopo le parole: "delle spese stesse" è inserito "anche per gli interventi sugli alloggi sociali di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008".

Inoltre sono aggiunti i seguenti commi:

"4. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 agli interventi di efficientamento energetico è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 agli interventi di ristrutturazione edilizia è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

5. Con successivo Decreto del Ministero Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuati i soggetti competenti alla verifica della documentazione necessaria ai fini della detrazione, nonché i termini e le modalità di trasmissione della stessa."

Motivazioni

Le detrazioni per interventi di efficientamento energetico hanno rappresentato sin dalla loro introduzione lo strumento principale per il conseguimento degli obiettivi vincolanti di copertura dei consumi di energia da fonti energetiche rinnovabili fissati dalla Commissione Europea e recepiti a livello nazionale nel Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia (conforme alla direttiva 2009/28/CE e alla decisione della Commissione del 30 giugno 2009) e del Piano d'Azione dell'Efficienza Energetica 2011 nonché successivamente ripartiti a livello regionale con DM 15 marzo 2012 "Burden Sharing".

A tal fine pare pertanto opportuno:

1. *che l'approccio alla misura diventi strutturale e non temporalmente limitato a sei mesi*



2. *estendere i benefici delle detrazioni per l'efficientamento energetico anche agli alloggi sociali che svolgono funzione di interesse economico generale.*
3. *che la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico venga ripartita in un arco di tempo non superiore ai 5 anni al fine di incentivare i privati a introdurre nell'ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia interventi finalizzati alla riduzione dei consumi. Si propone pertanto di differenziare le modalità di detrazione tra le ristrutturazioni "normali" (ex 36% detraibili in 10 anni) e gli interventi di risparmio energetico (ex 55%). La modifica del tempo di ritorno dell'investimento incentiverebbe i privati a preferire gli interventi di efficientamento (più onerosi sia dal punto di vista tecnico che burocratico) a quelli di semplice ristrutturazione e consentirebbe di continuare a tracciare gli interventi attraverso l'obbligo di trasmissione della documentazione secondo modalità da stabilire con successivo decreto ministeriale (si ricorda che allo stato attuale la documentazione del 55% va inviata all'Enea entro 60 giorni dalla fine dei lavori).*

Si fa presente che non si comprende al comma 1 il riferimento al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art.16-bis "Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera".

Art. 12

Piano nazionale per le città

Al **comma 1**, dopo le parole "dei trasporti" è inserito "al fine di dare valore e qualità alle città esistenti attraverso politiche integrate sul territorio, promuove e coordina".

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di evidenziare la finalità generale e strategica dell'iniziativa ministeriale dare qualità all'esistente a fronte di ridurre il consumo di suolo, attuando politiche territoriali attente alla qualità urbana, alla sicurezza, alla coesione sociale, alla sostenibilità energetico ambientale. L'emendamento, altresì, precisa il ruolo di promozione e coordinamento del MIT.

Al **comma 1** dopo le parole "a quelle degradate" è stato eliminato "A tal fine".

Al **comma 1**, il secondo capoverso è stato trasformato e riscritto nel comma "1 bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta **in forma paritetica** da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente, da **rappresentanti** del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'interno, **da rappresentanti delle Regioni nominati** dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; con il medesimo decreto, **d'intesa con le Regioni e le Province autonome**, sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia; **riparto delle risorse di**

comma 4 e del fondo di cui al comma 5; verifica della coerenza delle proposte; le premialità coerenti con la legislazione e la pianificazione regionale”.

Motivazione

L'emendamento ha il duplice obiettivo di definire in modo paritetico la composizione della cabina di regia, tra rappresentanti ministeriali e rappresentanti della conferenza delle regioni, in considerazione delle competenze che le Regioni hanno in materia di governo del territorio e di assegnare alle regioni un ruolo centrale nella fase di definizione del decreto istitutivo della Cabina e del suo funzionamento, identificando, a fini collaborativi, i criteri di selezione delle proposte.

Al **comma 2**, è stato trasformato e riscritto “2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, le Regioni, sulla base delle proposte pervenute dai Comuni individuano le proposte di intervento coerenti con la programmazione e la legislazione regionale e le inviano alla Cabina di regia comma 2 bis. Le proposte costituite da un insieme coordinato ed integrato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, devono indicare:

- a) la descrizione e le caratteristiche dell'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione;
- a1) gli interventi di trasformazione e di valorizzazione;
- b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, gli eventuali Fondi immobiliari per l'housing sociale, l'eventuale cofinanziamento del comune proponente;
- c) i soggetti interessati;
- d) le eventuali premialità coerenti con la legislazione e pianificazione regionale;
- e) il programma temporale degli interventi da attivare;
- f) la fattibilità tecnico-amministrativa ed urbanistica;
- g) la sostenibilità economico-finanziaria.”

Motivazione

L'emendamento ha plurimi obiettivi: di assegnare alle regioni un ruolo centrale nella fase di definizione del decreto istitutivo della Cabina e del suo funzionamento, identificando, a fini collaborativi, i criteri di selezione delle proposte; in forza della competenza costituzionale delle Regioni in materia di governo del territorio, si rende necessario per chiarire il ruolo ed i rapporti diretti di intesa con i Comuni nella predisposizione delle proposte di trasformazione e valorizzazione urbana in coerenza della legislazione e pianificazione regionale; è necessario chiarire il contenuto delle proposte che saranno oggetto del contratto di valorizzazione con specifico riferimento alla possibilità di utilizzare eventuali Fondi immobiliari per l'housing sociale all'interno del sistema integrato dei fondi; le eventuali premialità che devono essere coerenti con gli standard previsti dalla legislazione e pianificazione regionale; la fattibilità urbanistica che integra quella tecnico-amministrativa e la sostenibilità economico-finanziaria.

Al **comma 3** dopo le parole “le proposte” è inserito “da ammettere a finanziamento”; alla lettera c) dopo le parole “degrado sociale” è inserito “anche attraverso la riqualificazione dei quartieri di edilizia economico popolare ed incremento della dotazioni di alloggi sociali”; alla lettera e) dopo le parole “miglioramento della qualità urbana” è eliminato “del tessuto sociale” ed è inserito “e ambientale, della coesione sociale, della sostenibilità energetico ambientale e del livello di sicurezza sismica e idrogeologica”.

Motivazione

L'emendamento puntualizza i livelli di dotazione territoriale delle proposte da ammettere a finanziamento in termini di sostenibilità energetico-ambientale, di sicurezza, di riduzione



tensione abitativa attraverso l'incremento di ERP e Housing sociale, anche in considerazione della provenienza specifica delle risorse rinvenienti da programmi di edilizia residenziale non attuati, nonché di coesione sociale

Al **comma 4**, dopo le parole “definisce gli investimenti attivabili” è eliminato “nell’ambito urbano” ed è stato aggiunto “in relazione alle proposte”.

Al medesimo comma 4, è eliminato “L’insieme dei contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le città”.

Motivazione

L’eliminazione del capoverso “L’insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le città” è ritenuta di particolare importanza perché confliggente con l’impostazione concettuale che il governo del territorio è attività politica e di programmazione unitaria del territorio e non la sommatoria di singoli progetti.

E’ aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4bis. Il contratto di valorizzazione equivale ad accordo di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.”

Motivazioni

L’emendamento inquadra il contratto di valorizzazione nell’ambito di un preciso riferimento normativo quale è l’art. 34 del D.Lgs 267/2000, sopperendo alla indeterminatezza giuridica del contratto di valorizzazione.

Art. 13

Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia

Al **comma 2 lettera a) punto 1 bis** sostituire le parole “salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti” con le seguenti “, restano fermi i controlli e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti”.

Motivazione

La nuova formulazione proposta appare più incisiva.

Al **comma 2 lettera a)** eliminare il punto 1-ter

Motivazione

La disposizione introdotta rischia di creare confusione con la disciplina della SCIA, dello Sportello Unico Attività produttive e del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Art. 18

Amministrazione aperta

Al **comma 2 dopo la lettera e)** inserire un punto; eliminare la lett. f) e inserire il seguente periodo: “Nel caso di appalti di servizi, forniture e consulenze nel sito internet sono indicati anche il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizi medesimi”.



Motivazione

Si ritiene opportuno limitare tale previsione esclusivamente ai casi di contratti di appalto. Al contrario, l'estensione di tale obbligo con la connessa sanzione prevista dal comma 5 potrebbe determinare un notevole aggravio delle procedure con un conseguente rischio di danno per le imprese. La trasparenza verrebbe comunque garantita dalle norme generali sul diritto di accesso.

Art. 20 Funzioni

Al **comma 2** dopo le parole “coordinamento informatico” aggiungere le parole "dei dati".

Motivazione

Tale emendamento si rende necessario per rendere la disposizione coerente con il richiamo all'art. 117 comma 2 e lett. r) della Costituzione.

Al **comma 4** eliminare le parole “di cui alla lett. d) e quelle”.

Motivazione

All'articolo 20 comma 4 in merito alle funzioni dell'agenzia si afferma che sono trasferite a Consip anche le funzioni previste alla lettera d del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 che riguardano la realizzazione di progetti di innovazione e i compiti in materia di SPC e RIPA, tali funzioni dovrebbero rimanere in capo all'Agenzia, per lo meno quelle relative a SPC, altrimenti la stessa sarebbe svuotata di attività a favore di Consip che allo stato attuale ha ben altre finalità e competenze.

Aggiungere dopo il comma 4, un comma 4bis che reca:

“Ai fini del miglior coordinamento con le funzioni attribuite alle Regioni e alle Province Autonome, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Agenzia si raccorda a livello tecnico con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e, per gli atti di maggiore rilevanza, ne acquisisce il parere. Per l'attuazione del presente comma, si provvede con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 90 giorni dalla nomina degli organi di cui all'art. 21”.

Motivazione

La necessità di una stretta interrelazione tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e gli organi tecnici dell'Amministrazione centrale è stata dimostrata dal proficuo lavoro svolto finora in preparazione dell'Agenda Digitale Italiana e a supporto della Cabina di regia istituita dall'art. 47 del D.L. 5 / 2012 convertito nella l. 35 / 2012. La stessa previsione della nomina di un componente nel CdA dell'Agenzia espresso dalla Conferenza delle Regioni, richiede un supporto tecnico previo e costante che deve essere previsto attivando, attraverso apposita Intesa, un raccordo con l'organismo associativo di supporto tecnico già istituito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Art 23 Fondo per la crescita sostenibile

Al **comma 2** dopo la parola “rispetto” inserire le seguenti “dalle competenze costituzionalmente assegnate a Regioni e Province Autonome e”



Al **comma 3** primo capoverso dopo le parole “Ministro dello Sviluppo Economico” aggiungere le seguenti “previa attivazione della sede stabile di concertazione di cui *all'articolo 1, comma 846, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per*”.

Sempre al **comma 3** dopo le parole “Ministro dell’economia e delle finanze” aggiungere le parole “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni”.

Motivazione

Il Fondo per la crescita sostenibile essendo destinato ad interventi di sostegno alle imprese impatta ovviamente con le competenze regionali in materia. Da ciò consegue la necessità di attivare gli strumenti per la condivisione delle politiche industriali al fine di renderle coerenti, evitando sovrapposizioni e eventuali conflitti costituzionali.

Al **comma 11** dopo le parole “presente decreto-legge” inserire le seguenti “e le procedure avviate per la definizione degli accordi di programma, quali, in particolare, quelli di cui all’art. 2 comma 12, lett. h) della legge 99/2009”.

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di utilizzare le risorse assegnate per la riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma, il cui iter è già stato avviato.

Art. 27

Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa

Al **comma 1** eliminare l’ultimo capoverso.

Motivazione

Si chiede di emendare la frase al termine del punto 1 in quanto non porta alcun valor aggiunto alle Regioni mentre è limitativa, in modo altamente arbitrario, delle possibilità di avanzare candidature su crisi esistenti.

Al **comma 8** le parole “sentita la Conferenza” sono sostituite con “d’intesa con la Conferenza”.

Motivazione

Si richiede di rafforzare il ruolo delle Regioni in considerazione della funzione di individuazione da parte delle stesse delle situazioni di crisi industriali complesse.

Art 29

Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi

Dopo il **comma 1**, inserire il seguente:

“1.bis L’art. 2 comma 183 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) è così sostituito:

1. Le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215 e successive modificazioni, trattenute dalle Regioni e dalle Province Autonome, sono accertate con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di una relazione da rendersi entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento da parte delle singole Regioni, e ripartite con decreto dello stesso fra le Regioni e

- le Province autonome secondo i criteri e le modalità definite dal DPCM 23 dicembre 2003, per essere destinate prioritariamente a iniziative a favore dell'imprenditoria femminile.
2. A tal fine ciascuna Regione e Provincia autonoma trattiene nelle proprie disponibilità le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215 fino alla quota spettante ai sensi del comma 1 e restituisce al Ministero per lo Sviluppo Economico la quota eccedente.
 3. E' istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, un fondo alimentato dalle economie e revoche della legge 25 febbraio 1992 n. 215 restituite ai sensi del comma 2. Il fondo è destinato a compensare le Regioni che non raggiungono la quota loro spettante ai sensi del comma 1. Le Regioni e le Province Autonome che si sono avvalse dell'art. 7 quater del decreto legge n. 5/2009, convertito nella Legge n. 33/2009 o dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 220/2010, per quanto riguarda i fondi dell'imprenditoria femminile, possono partecipare al fondo per la quota eccedente l'importo già trattenuto, ai sensi delle suddette disposizioni.
 4. Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede annualmente fino all'esaurimento delle risorse, con proprio decreto e per ogni Regione e Provincia autonoma di cui al comma 3, alla attribuzione delle risorse del fondo fino alla quota spettante.
 5. Il D.P.R. 314/2000 è abrogato, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.

Motivazione

La legge 215/92 è stata lo strumento di agevolazione finanziaria specificamente destinato alla nascita ed al sostegno di attività imprenditoriali femminili. Tale legge di incentivazione non è stata inclusa nelle leggi trasferite alle Regioni né in occasione del decentramento ex Bassanini né a seguito della modifica costituzionale intervenuta, che prevede anche la competenza legislativa regionale in materia di incentivi alle imprese.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha finanziato direttamente tale strumento. Le Regioni hanno cofinanziato i bandi IV, V e VI emanati dal Ministero ed hanno gestito le risorse assegnate dallo stesso a valere su tali bandi.

La legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/07) ha previsto all'articolo 2, comma 183, che le risorse derivanti da revoche degli incentivi della legge n. 215/92, tornino al bilancio dello Stato, facendole confluire, al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, nel fondo per la competitività per le imprese. Pertanto il Ministero dello Sviluppo economico ha chiesto la restituzione delle risorse trasferite alle Regioni a valere sul IV, V e VI bando che hanno visto registrare economie derivanti da rinunce e revoche.

Le Regioni, sottolineando come non vi fossero nuove risorse destinate a tale scopo, hanno ribadito la necessità di sostenere adeguatamente l'imprenditoria femminile e hanno chiesto che tali risorse venissero lasciate alle Regioni. A tal fine la Conferenza delle Regioni ha proposto al Governo una modifica normativa in tal senso a partire dal 24 gennaio 2008, anche in relazione alla situazione di forte crisi economica che si è venuta a determinare nel Paese e che ha effetti problematici su tale tipologia di imprese.

Tale richiesta delle Regioni ad oggi non è stata recepita dal Governo.

Le Regioni e le Province autonome ribadisce la necessità che occorre compensare il mancato trasferimento statale del fondo unico con le economie e le revoche derivanti dai bandi dell'imprenditoria femminile, ripartendo le stesse con i criteri di riparto del Fondo unico di cui al DPCM del 23/12/2003.



Art. 30

Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI

L'articolo 30 è così sostituito:

“1. Le agevolazioni concedibili a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono assumere la forma del finanziamento agevolato o del contributo in conto interessi. Nel caso di contributo in conto interessi, le amministrazioni titolari dei regimi di aiuto che accedono al FRI attribuiscono tale contributo alle imprese beneficiarie a fronte di un finanziamento concesso da Cassa depositi e prestiti S.p.A. cui si applica il tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate sul FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità di cui al comma 2. Ai fini del presente comma sono da intendersi non utilizzate le risorse già destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonché quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.

4. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilito il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge.

5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto il seguente comma:

“859-bis. Per le risorse impegnate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 entro il 31 dicembre 2014, nel limite massimo della dotazione di 1.750 milioni di euro, gli oneri per interessi sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini del presente comma sono da intendersi come impegnate le risorse per le quali risultino già adottati i provvedimenti di concessione delle agevolazioni.”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per garantire l'operatività a livello regionale del Fondo, attraverso il quale le Regioni potrebbero veicolare leggi e strumenti di agevolazione, che sono rimasti sospesi da oltre un anno a causa del mancato trasferimento delle risorse statali sui bilanci regionali.

Gli emendamenti proposti consentono di ovviare alle criticità più volte evidenziate dalle Regioni anche nelle sedi formali di confronto, al fine di pervenire alla sottoscrizione degli atti convenzionali con Cassa Depositi e Prestiti: impegno finanziario eccessivamente oneroso per le Regioni e indeterminata degli stanziamenti annui da destinare alla copertura finanziaria degli interessi per tutta la durata dei finanziamenti.

In particolare:

- 1) *l'emendamento di cui al comma 6 porrebbe a carico dello Stato, fino al 31/12/2014, gli oneri per interessi relativi agli interventi regionali, **atteso che ci sono risorse disponibili e non utilizzate sul FRI nazionale**, di cui all'art. 1, comma 361 della legge 311/2004;*
- 2) *l'emendamento di cui al comma 1 ha le seguenti motivazioni:*
 - *elimina il riferimento esplicito, ma superfluo, alle Regioni, come uniche finanziatrici degli interventi, con l'effetto di innescare meccanismi di disparità tra Amministrazioni regionali sul territorio nazionale in termini di capacità dei bilanci di stanziare risorse per la copertura degli interessi e di intensità dell'abbattimento del tasso alle imprese;*
 - *consente di attivare, in alternativa al finanziamento agevolato, il contributo in c/interessi.*

Art. 31

Ulteriori disposizioni finanziarie

Il **comma 1** prevede che le disponibilità residue del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Sarebbe opportuno - per l'aumento della competitività delle imprese turistiche - che tali avanzi fossero destinati alle imprese turistiche o che venissero destinati ad interventi volti al miglioramento e alla messa in sicurezza delle strutture ricettive rispetto alla normativa antisismica.

Art. 37

Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico

Al **comma 4, lett. a)** le parole "di durata ventennale" sono sostituite dalle seguenti "rapportato all'entità degli investimenti fino ad un massimo di trent'anni"; **alla fine della lett. a)** è aggiunto il seguente capoverso "Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica."

Motivazione:

Si propone di riportare la durata della concessione a parametri oggettivi tenendo conto dei tempi di ritorno degli investimenti (quelli previsti dal bando di gara e, per i concorrenti del concessionario uscente, anche il costo di acquisizione delle opere non devolvibili alla PA, vale a dire il corrispettivo da riconoscere al concessionario uscente). Una mera riduzione della durata della concessione a 20 anni, potrebbe risultare penalizzante nei casi di impianti particolarmente complessi sui quali si renda necessario prevedere interventi molto onerosi (ad esempio nel caso di impianti a bacino) finendo di fatto per incidere sul potenziale miglioramento energetico e ambientale e, in ultima analisi, per disincentivare la concorrenza.

L'inserimento dell'ultimo periodo è finalizzato a specificare nel bando di gara anche le condizioni di esercizio che permettano di garantire il necessario raccordo con la salvaguardia dei prioritari usi potabile e agricolo previsti dalla pianificazione idrica, in particolare con riferimento agli impianti a bacino.

Al **comma 4 dopo la lett. a)** è inserita la seguente:

"a bis) il comma 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 8 bis, con riferimento alle concessioni scadute alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma due ed a quelle in scadenza successivamente a tale data, per le quali non siano tecnicamente applicabili le tempistiche di cui al comma 1, l'Autorità concedente indice la gara ad evidenza pubblica entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.»



Motivazione:

Si propone il suddetto emendamento al fine di disciplinare in via transitoria le concessioni già scadute e di prossima scadenza, alle quali non risulta tecnicamente applicabile il termine quinquennale antecedente la scadenza della concessione.

Al **comma 4 lett. b)**, il periodo: “Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali secondo modalità definite nel medesimo decreto.” è sostituito con il seguente “L'offerta economica in sede di gara deve prevedere un ribasso rispetto al regime incentivante di cui al d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto.”

Motivazione

Nel condividere l'intento del legislatore di destinare una quota delle risorse economiche alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio degli utenti finali, si reputa opportuno che il legislatore preveda quale criterio a ciò deputato, il meccanismo del ribasso della tariffa.

Al **comma 6** le parole “e con riferimento agli investimenti effettuati sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza della concessione.” sono sostituite dalle seguenti “astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile. Tale corrispettivo tiene conto degli investimenti effettuati sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza della concessione, dedotte le spese sostenute per il mantenimento in sicurezza e piena efficienza delle opere disposte dalle autorità di controllo e gli interventi conseguenti dall'applicazione di specifiche disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e delle risorse idriche. Dal corrispettivo così determinato deve essere altresì sottratto un importo pari alla somma dei contributi, attualizzati, eventualmente erogati a fondo perduto dallo Stato ai sensi degli articoli 75, 76, 77, 78 e 79 del r.d. 1775/1933, per l'attuazione della concessione.”

Motivazione

Tale modifica risulta opportuna al fine di evitare da un lato un indebito arricchimento del concessionario uscente e dall'altro un ristoro per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati.

Al **comma 7** dopo la parola “idroelettrico” aggiungere le seguenti “comprensivi dei costi della risorsa e dei costi ambientali”.

Motivazione

La modifica proposta intende fare un espresso riferimento anche ai principi del “recupero dei costi ambientali” e dei “costi della risorsa idrica”, sanciti dall'articolo 119 del d.lgs. 152/2006, in attuazione della direttiva 2000/60/CE.

Art. 41

Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero

Al **comma 1 lett. a) punto 3)** dopo le parole “e delle Province Autonome” inserire le seguenti “o altro Presidente Suo delegato”.



Motivazione

La proposta emendativa mira a garantire sempre la presenza di un Presidente di Regione ai lavori della Cabina di Regia.

Al comma 1 dopo la lett. a) inserire una lett. a bis) del seguente tenore:

“a bis) al comma 21 il periodo “Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli Affari Esteri” è sostituito dal seguente “Dei” e dopo le parole “Dei cinque membri uno è designato dal Ministro degli Affari Esteri e uno dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”

Motivazione

La modifica si rende necessaria per assicurare una rappresentanza regionale nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia-ICE.

Art. 42

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione

Si richiede lo stralcio dei commi da 3 a 7, e l'eliminazione del previsione di abrogazione della L. 83/1989.

Motivazione

La proposta è diretta a garantire la competenza regionale in materia. Al riguardo si richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale:

“(...) poiché le funzioni attribuite alle Regioni comprendono la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai soggetti in esse operanti e nella disciplina delle modalità per loro erogazione – il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze. (Sentenza 77 del 2005)”

Si evidenzia inoltre che la norma infierisce anche su quanto previsto dalla lett. b, comma 1, art 48 D.lgs 112/1998.

Art. 46

Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative

Al comma 1 le parole “da euro 50.000 ad euro 500.000” sono sostituite dalle seguenti “da euro 5.000 ad euro 50.000”.

Motivazione

Il permanere degli attuali importi risulterebbe, in caso di applicazione della sanzione predetta alle cooperative, eventualmente responsabili degli illeciti considerati all'articolo 46 sopra citato, assai gravoso per enti societari piccoli e microimprese.



Art. 53

Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148

Al **comma 1, lett. a)**, aggiungere il seguente:

“2-bis) le parole ‘entro il termine del 30 giugno 2012’ sono sostituite dalle parole ‘entro il termine del 30 novembre 2012’.

Testo coordinato dell'art. 3-bis, co. 1, primo periodo, del decreto-legge 138/11 con la modifica proposta:

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del **30 novembre 2012**.

Si propone inoltre di inserire una norma relativa alle risorse finanziarie da destinare al settore del trasporto pubblico locale a decorrere dal 2013, che quantifichi l'importo totale e definisca le modalità della fiscalizzazione di tali risorse, sulla base delle richieste avanzate nel corso dell'incontro politico con il Governo del 3 maggio 2012.

Si demanda allo stesso la formulazione del testo puntuale della o delle disposizioni necessarie a raggiungere lo scopo.

Motivazione

Le Regioni e le Province autonome hanno più volte segnalato al Governo le difficoltà che il processo di liberalizzazione del trasporto pubblico locale sta incontrando a causa di diversi fattori, tra i quali l'incertezza relativamente alle risorse finanziarie disponibili, essenziali per la sopravvivenza e lo sviluppo futuro del settore e l'indizione delle gare, che necessita di impegni pluriennali di spesa, nonché le continue modifiche alla normativa riguardante la materia, alcune di esse ancora in itinere.

Si ricorda che il decreto-legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, che disciplina la materia (art. 4) è stato modificato una prima volta dall'art. 9, comma 2, della legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), relativamente all'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, una seconda volta dall'art. 25 della legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 1/12, che ha introdotto l'art. 3-bis e integrato l'art. 4, e infine dall'ultimo decreto-legge n. 83/12, oggi in fase di conversione, che ha aggiunto altri adempimenti lasciando inalterate le scadenze originarie (la prima delle quali è scaduta il 30 giugno 2012).

Proprio queste ultime disposizioni, entrate in vigore il 26 giugno 2012, introducono l'obbligo, sempre entro il 30 giugno 2012, di istituire o designare gli enti di governo dei bacini territoriali, interrompendo, così, il processo amministrativo in corso in molte Regioni volto alla definizione di tali ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

Infine, non è stato ancora pubblicato il decreto in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'art. 4, comma 33-ter, della legge 148/11, che detta i criteri per la verifica e per l'adozione della delibera-quadro che dovrebbero essere emanate entro il mese di agosto 2012. Di tale decreto, sul cui schema la Conferenza Unificata si è pronunciata in data 19 aprile 2012, non si sa ancora nulla, nonostante la richiesta di informazioni già presentata in sede di Conferenza Unificata il 6 giugno u.s..



Tale situazione desta forti preoccupazioni alle Regioni e Province autonome, in quanto rende difficile individuare il reale e fattibile crono-programma, come più volte rappresentato nelle sedi istituzionali, senza ricevere a tal proposito alcun riscontro da parte del Governo.

Al fine di ovviare a questi gravi ostacoli al processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali e, in particolare, del trasporto pubblico locale, le Regioni e le Province autonome sottolineano al Governo l'importante occasione presentata dalla conversione in legge del decreto-legge in argomento, che consente, da un lato, di individuare le fattibili scadenze del processo di liberalizzazione e, dall'altro, di inserire norme miranti a dare finalmente una soluzione alla questione succitata delle risorse finanziarie, necessarie all'avvio concreto dell'auspicato processo di liberalizzazione.

Tenendo conto del fatto che si è ormai nel mese di luglio, le Regioni propongono le modifiche di cui sopra, con invito al Governo a rivedere e aggiornare, in coerenza con la nuova scadenza di cui al primo emendamento, il crono-programma complessivo del processo e a cogliere tale occasione anche per dare soluzione legislativa agli altri importanti punti, indispensabili al processo di liberalizzazione e più volte evidenziati nelle competenti sedi istituzionali.

Sempre all' art. 53 comma 1 lett. b) il punto 4) è così sostituito:

“4) al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), primo periodo, le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013”;
- b) alla lettera a), terzo periodo, le parole “azienda in capo alla” sono soppresse;
- c) alla lettera a), terzo periodo, le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013”;
- d) alla lettera a), sesto periodo, le parole “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2014”;
- e) alla lettera b), le parole “31 marzo 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013”.

Motivazione

La modifica proposta intende coordinare le imminenti scadenze contemplate dall'articolo 4 del d.l. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, con quelle previste per la riallocazione delle funzioni esercitate dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale dei rifiuti al fine di consentire la conclusione del processo, ancora in atto nelle Regioni, di definizione del soggetto pienamente legittimato a compiere in materia scelte fondamentali per il futuro assetto del servizio ed evitare una “svendita” del patrimonio societario ad esso afferente.

Si prevede pertanto una adeguata proroga –pari ad un anno- delle scadenze stabilite dal comma 32 per la cessazione degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legge 138/2011.

Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy Al comma 1 dopo la lett. a) inserire una lettera a bis)

“a bis) salvaguardia delle risorse naturalistiche e della biodiversità;”



Motivazione

Tale modifica è stata proposta al fine annoverare il suddetto settore nell'ambito di quelli relativi alla green economy, meritevoli di politiche di sostegno dell'occupazione.

Art 60

Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento

Al **comma 4** dopo le parole "tipologie di intervento" aggiungere "da attuare anche in stretto raccordo con le Regioni:"

Motivazione

L'integrazione proposta mira a favorire le azioni regionali sia sui cluster che sulle diverse tipologie di intervento.

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva

I **commi 1 e 2** sono sostituiti dai seguenti:

"1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. Lo stanziamento è destinato agli interventi per la messa in sicurezza ed a norma degli impianti sportivi esistenti, nonché, per le sole aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti le priorità di intervento ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1. Con successivo decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport è effettuata la ripartizione dei fondi tra le Regioni ai fini della concessione dei contributi per gli interventi ammessi al finanziamento."

Motivazione

L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, riconosce alle Regioni la competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo. In particolare, in materia di impiantistica sportiva, la competenza regionale riguarda i piani e i programmi e i relativi interventi finanziari, la definizione dei requisiti minimi degli impianti sportivi (fatte salve le competenze del CONI), nonché la definizione delle modalità per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti territoriali pubblici a soggetti terzi.

Ciò brevemente premesso, è doveroso osservare nel merito che la previsione dell'istituzione di un fondo statale, "Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva" contenuta nell'art. 64 del D.l. n. 83 del 2012, solleva alcuni dubbi di legittimità. In proposito, infatti, "... la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente avuto modo di affermare che il legislatore statale non può porsi in contrasto con i criteri e i limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, i quali non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale. Nell'ambito del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione non è di norma consentito allo Stato prevedere finanziamenti in materie di competenza residuale ovvero concorrente delle Regioni, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governativi

centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza, con violazione anche dell'art. 117 della Costituzione (sentenze n. 50 e n. 45 del 2008, n. 137 del 2007, n. 77 e n. 51 del 2005)" (sentenza Corte Cost. n. 142 del 2008).

In seconda battuta si può rilevare come il ricorso ad un decreto "di natura non regolamentare" dal contenuto normativo, previsto dal legislatore al comma 2 per disciplinare il funzionamento del fondo stesso, rappresenta uno strumento statale attraverso cui intervenire in ambiti materiali che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, dovrebbero essere oggi preclusi alla potestà regolamentare statale. Ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., infatti, «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni», mentre «spetta alle Regioni in ogni altra materia». In quest'ottica, si rileva come l'adozione di decreti di natura non regolamentare costituisca per lo Stato un veicolo formalmente idoneo attraverso il quale introdurre una disciplina normativa.

Tenuto conto delle sintetiche considerazioni sopra esposte, si propone di emendare le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 64 del D.l. n. 83 del 2012, al fine di rafforzare il coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome, alle quali sono riconosciute le funzioni relative alla programmazione degli interventi in materia di impiantistica sportiva.

Si propone, quindi, una formulazione dell'articolo 64 che tenga conto in modo più significativo delle competenze regionali in materia, attraverso un rafforzamento del coinvolgimento della Conferenza Unificata ed un riconoscimento del ruolo regionale nell'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Art. 66 **Reti di impresa**

Le previsioni di cui all'art. 66 risultano condivisibili laddove incentivano la creazione di reti di imprese e di filiera tra le aziende del comparto turistico, prevedendo specifici fondi per progetti pilota. Tra le azioni si identificano la messa a sistema di servizi turistici, la loro promozione unitaria e l'attivazione di iniziative di formazione e di riqualificazione del personale legate alle esigenze dei mercati esteri di riferimento.

Non risulta condivisibile né chiaro, viceversa, il ruolo attribuito a Enit che dovrebbe limitarsi, secondo la mission istituzionale, alla promozione nelle sedi estere delle reti scaturite dai progetti pilota. Di contro, l'articolo sembra attribuire ad Enit i compiti derivanti dalla norma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Non emergono criticità relativamente alle disposizioni finanziarie, salvo verifica che non vadano a gravare sui fondi destinati a progetti in condivisione con le Regioni; si auspica che vi sia una stretta relazione tra Regioni e Governo nello sviluppo dei criteri e dei progetti pilota.

Art. 67 **Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo**

Attesa l'importanza dell'intera filiera formativa nazionale sui temi del turismo e sul livello di competitività dell'intero comparto e dell'offerta turistica a livello internazionale, la Commissione Turismo rassegna le seguenti osservazioni.

In un'ottica di nuova governance, di risparmio ed eliminazione di enti ed istituti che generano fonte di spesa, desta perplessità l'istituzione di un nuovo organismo.

Inoltre, il finanziamento dell'Istituto - andando a gravare sulle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio - rischia di sottrarre fondi che potrebbero essere, di concerto con le Regioni, destinati allo sviluppo di progettualità condivise e/o a favore del sostegno alle imprese.



Oltre a introdurre un Istituto di cui non è chiaro il rapporto rispetto al sistema Universitario, la norma prevede che per i primi tre anni la Presidenza del Consiglio attribuisca 2 milioni di €/anno disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale previsione rischia di essere un costo per le Regioni che da un lato rinuncerebbero a disponibilità finanziarie a valere sui capitoli della Presidenza del Consiglio per i primi tre anni, e dall'altro potrebbero vedersi coinvolte in un cofinanziamento della Struttura.

Tuttavia, laddove si ritenga di mantenere la previsione di cui all'art. 67, sarebbe opportuno che l'istituenda Fondazione debba rappresentare davvero una prospettiva utile, in grado di sostenere effettivamente una forte azione di impulso volta alla modernizzazione dell'impianto formativo nazionale di settore ed alla costruzione di una diffusa consapevole cultura dell'accoglienza al passo con le rinnovate istanze dei turisti consumatori anche stranieri.

Si propone, pertanto, che la Fondazione sia promotrice di una Strategia della Formazione, che educi ad affrontare il turismo come un fenomeno "complesso". In questo modo, si può definire l'obiettivo di un Piano Formativo realmente innovativo e modellato sulle reali esigenze del turismo delle Regioni non solo meridionali.

Dato che non vi può essere formazione senza ricerca, si propone ancora che la Fondazione abbia una sezione specifica e importante di avvio alla ricerca, con la conseguente diffusione autorevole dei suoi risultati, in ambito nazionale e internazionale.

Si propone di prendere in considerazione peraltro la possibilità che la Fondazione, oltre ad essere veicolo di conoscenza delle specificità delle aree a forte valenza turistica delle Regioni meridionali, sia contemporaneamente incubatore di imprese specializzate nella promozione e divulgazione nel turismo (ad esempio, giornalismo, editoria, fotografia, design, web, video).

Sembra opportuno, inoltre, emendare i seguenti commi dell'art. 67:

- comma 2: *omissis* "La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con le UNIVERSITA' DEGLI STUDI PUBBLICHE individuate dallo Statuto";
- comma 4: aggiungere in calce l'inciso "previo parere vincolante delle Regioni e delle Province Autonome".

All'allegato 1:

- Eliminare il punto 14);
- Al punto 43) eliminare il periodo compreso all'interno della parentesi.

Roma, 5 luglio 2012

